

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1815

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PONTONE, FLORINO, CURTO, TURINI,
SQUITIERI e PEDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1995

—————

**Norme di sostegno della commercializzazione e degli interventi
per la promozione di centri commerciali all'ingrosso di
prodotti agroalimentari**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore agro-alimentare costituisce uno dei cardini dell'economia nazionale. Il suo andamento è in grado di condizionare pesantemente l'economia di intere regioni a prevalente vocazione agricola.

È notorio che tale settore, nel tempo, è stato penalizzato oltre che da inadeguate gestioni degli interventi pur previsti dalla normativa dello Stato, anche da insufficienti previsioni di obiettivi mirati a far sorgere iniziative trainanti le fasi della produzione.

Tali obiettivi, col presente disegno di legge, sono stati individuati nel sostegno della commercializzazione all'ingrosso e degli interventi per la promozione di adeguati centri commerciali.

Si è ritenuto infatti che una presenza accorta in dette fasi della commercializza-

zione all'ingrosso, possa utilmente incentivare, e rendere remunerativa, la fase primaria della produzione, peraltro svolgendo un ruolo di orientamento nelle scelte della coltivazione.

L'impegno economico previsto per il triennio 1995-1997 ammonta, complessivamente, a 185 miliardi e, la sua contenuta quantificazione, di certo non è destinata a creare turbative nel pur necessario equilibrio della spesa pubblica.

Infatti ove si effettui un raffronto tra l'incidenza dell'intervento dello Stato nel settore industriale e in quello agro-alimentare, ben si rileva l'alto differenziale che rende quest'ultimo settore creditore di un concreto interesse del legislatore che non è ulteriormente procrastinabile. Si confida pertanto in una larga adesione a sostegno della presente iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il fondo istituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è incrementato nella misura di 45 miliardi per l'anno 1995 e di 70 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

2. Le somme di cui al comma 1, sono destinate alla concessione delle agevolazioni a norma dell'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a favore delle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale.

Art. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

